

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941

Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 70-bis Computo dei termini di comparizione

I termini di comparizione, stabiliti nell'articolo [163-bis](#) del codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo [168-bis](#) quarto comma dello stesso codice.